

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022** il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Il contributo straordinario, sotto forma di **credito d'imposta**, a favore delle imprese **non gasivore** per l'acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del **25 per cento**. Allo stesso modo, il contributo per le **imprese gasivore** è portato al **25 per cento** e quello per l'acquisto di **energia** (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del **15%**.

Superbonus: proroga per le unifamiliari

Per gli interventi effettuati su **unità immobiliari** dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le **spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo**, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito

A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal **D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia)**, è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un'**ulteriore cessione** esclusivamente a favore dei propri **correntisti**, senza facoltà di ulteriore cessione.

La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: *“alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”*.

Potrebbe quindi accadere che le banche propongano ai propri correntisti l'acquisto di crediti di imposta da usare in compensazione nell'F24 per pagare le proprie imposte.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Viene prevista l'istituzione di un **fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto** a favore delle **piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole**, che presentano, cumulativamente, i seguenti **requisiti**:

- a) hanno realizzato negli ultimi due anni **operazioni di vendita di beni o servizi**, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'**Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento** del fatturato aziendale totale;
- b) hanno sostenuto un **costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre** antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) **incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019** ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un **calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le **modalità attuative** di erogazione delle risorse.

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in **beni immateriali 4.0**, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con "prenotazione") la misura del credito d'imposta è **elevata al 50 per cento**.

Credito d'imposta formazione 4.0

Le aliquote del **credito d'imposta "formazione 4.0"** del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente **aumentate al 70 per cento e al 50 per cento**, a condizione che le attività formative siano erogate dai **soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico** da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle competenze siano **certificati** secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.